

ALLEGATO A

L.R. 45/92 - Criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori ed Utenti iscritte al registro regionale - Anno 2015
--

In attuazione dell'art. 9 della L.R. 45/92, sono concessi contributi per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.

1. SOGGETTI AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili le singole associazioni dei consumatori ed utenti iscritte, antecedentemente la data di presentazione della domanda, al registro di cui all'art. 3, L.R. 45/92, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1823/93 che mantengono i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

Costituisce inoltre condizione di ammissibilità, il fatto che l'associazione richiedente, con riferimento a ciascuna articolazione territoriale partecipante all'attività finanziata, non fornisca alla Regione Emilia-Romagna, servizi, anche a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", salvo i casi dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della norma¹;

2. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inviate alla Regione Emilia Romagna entro e non oltre il **20 ottobre 2015**, esclusivamente mediante posta elettronica certificata² (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, utilizzando l'allegato Mod. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.

3. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quello stabilito di cui al paragrafo 2;
- b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante dell'associazione richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa;
- c) la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 7.

¹ Sono escluse dall'applicazione della norma, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 289/2002, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali.

² I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata dell'associazione richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

4. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESE AMMISSIBILI

Il programma di attività deve consistere nella sensibilizzazione degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie attraverso l'attività di assistenza e consulenza al consumatore-utente finalizzata alla risoluzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante procedure di conciliazione presso le Authority competenti, la C.C.I.A.A., il Co.Re.Com, gli Organismi regionali accreditati presso il Ministero della Giustizia e iscritti al registro ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 28/2010, l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), mediante conciliazioni paritetiche nonché mediante pratiche di contenzioso, ossia quelle che si risolvono positivamente prima di avviare eventuali procedure di conciliazione.

Per ciascuna pratica di contenzioso e procedura di conciliazione, di cui al paragrafo 5, è riconosciuta una spesa media di € 120,00. Sono ammissibili spese sostenute e pagate a partire dal 01.01.2015 e fino al 31.12.2015, per:

- a) consulenze prestate, in base a lettera di incarico specifico, da professionisti abilitati ai sensi delle specifiche normative nei paesi dell'Unione europea;
- b) personale dipendente e altre figure a questo assimilate impiegato in via specifica per la realizzazione dell'attività, quantificato e calcolato in termini di ore/uomo nonché personale impegnato con qualsiasi tipologia contrattuale prevista dalla normativa vigente compreso il personale parasubordinato impiegato con collaborazioni occasionali, prestate in base a specifica lettera di incarico;
- c) spese generali relative ad utenze, affitti locali, pulizia locali, rimborsi spese per viaggi e missioni, servizi postali e di corriere, valori bollati, cancelleria ecc., riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione per un importo pari al 40% del totale complessivo delle spese previste e ammissibili.

I soggetti prestatori di consulenze di cui alla lettera a) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto richiedente, né essere loro dipendenti.

I soggetti che ricoprono cariche sociali con potere di firma (apicali) non possono svolgere, nell'ambito della presente richiesta, attività retribuite.

5. DECORRENZA DELLE ATTIVITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE

Sono ammissibili le pratiche di contenzioso avviate e concluse positivamente tra 01.01.2015 e il 15.10.2015, nonché le procedure di conciliazione avviate nel medesimo periodo.

6. MISURA DEI CONTRIBUTI E CUMULABILITA'

Il contributo è concesso nella misura massima del 60% della spesa ammissibile.

Saranno finanziate tutte le richieste ritenute ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad € 200.000,00. In caso di insufficienza delle risorse, la suddetta percentuale sarà proporzionalmente ridotta tra tutte le richieste ammissibili.

Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile, ad esclusione di altri contributi regionali e quelli previsti dal bando regionale di cui alla L. 388/2000.

7. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria delle richieste pervenute viene effettuata dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, che provvede alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste al fine di predisporre l'elenco da ammettere a contributo.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La Giunta regionale, tenuto conto dell'apposita proposta, delibera la concessione dei contributi e il relativo impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni, che decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

Il programma regionale contenente l'elenco delle richieste ammesse, finanziate ed escluse, verrà pubblicato sul B.U.R.E.R. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art.3 della legge 241/90 del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, via A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento" di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e successive modificazioni

8. TERMINE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, della documentazione di cui alle lettere a) e b) e con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, entro e non oltre 3 mesi dalla data di notifica della concessione dei contributi, della restante documentazione:

- a) conferma dell'elenco delle pratiche di contenzioso avviate e concluse positivamente nel periodo 01.01.2015 - 15.10.2015 e delle procedure di conciliazione avviate nel medesimo periodo, evidenziando correzioni o precisazioni eventualmente apportate;
- b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse, costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, secondo il modello che sarà appositamente predisposto in sede di concessione dei contributi, riportante un elenco dei titoli di spesa fiscalmente validi con riferimento alle spese sostenute e regolarmente pagate e il riepilogo delle spese del personale dipendente con l'indicazione del periodo di riferimento, del totale delle ore impiegate, del costo orario unitario e costo totale per ciascun nominativo indicato;
- c) copia dei titoli di spesa intestati al soggetto beneficiario riportanti, pena l'inammissibilità, la seguente descrizione "Assistenza e consulenza finalizzata alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con contributo L.R. 45/92 – Anno 2015";
- d) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati (compresi quelli di cui alla seguente lettera e) mediante contabile bancaria del bonifico, riportante gli estremi della documento di spesa – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore o al consulente accompagnato dalla copia dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno stesso – ricevuta bancaria riportante gli estremi del documento di spesa ecc., precisando che non sono ammissibili i pagamenti in contanti;
- e) con riferimento alle spese del personale, per ciascun nominativo impiegato, la copia dei cedolini paga e dei modelli F24 riferiti al periodo di attività svolta, il prospetto di determinazione del calcolo del costo orario nonché il report dettagliato dell'attività svolta, opportunamente sottoscritto;
- f) copia delle lettere di incarico con riferimento alle prestazioni di consulenza e prestazioni occasionali di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la rendicontazione presentata.

La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità dell'attività realizzata a quella prevista e approvata. L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta, qualora, in relazione al numero delle pratiche di

contenzioso e procedure di conciliazione ritenute ammissibili e al costo medio previsto di € 120,00, la spesa ammissibile supportata dai relativi giustificativi, risulti inferiore alla spesa preventivata.

Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36, L. 300/70.

L'Associazione beneficiaria è tenuta, per almeno 3 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, alla conservazione di tutti i documenti contabili e giustificativi di spesa nonché di tutta la documentazione relativa all'attività finanziata. Quest'ultima dovrà consistere:

- per ciascuna pratica di contenzioso: nella delega del consumatore-utente opportunamente sottoscritta, con allegata relativa copia del documento di identità, nella lettera di contestazione inviata dall'Associazione all'Azienda e nel riscontro positivo dell'addebito da parte di quest'ultima;
- per ciascuna procedura di conciliazione: nella delega del consumatore-utente opportunamente sottoscritta, con allegata relativa copia del documento di identità e nella relativa domanda trasmessa ai soggetti di cui al paragrafo 4. E' fatto salvo, comunque, l'obbligo, a seguito della loro conclusione, della conservazione dei relativi verbali conclusivi.

La suddetta documentazione dovrà essere raccolta in singole cartelle riportanti il numero progressivo indicato nell'elenco trasmesso alla Regione in sede di richiesta del contributo e riconfermato, a seguito di opportuna verifica, in sede di richiesta di erogazione dello stesso.

9. CONTROLLI

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino ai 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;
- la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

10. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo è revocato, qualora:

- a) l'attività non sia rendicontata entro il termine di 3 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo;
- b) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

11. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. N. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e delle attività agevolate sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo

Allegato Mod. 1

Bollo da € 16,00
(da applicare sulla
copia cartacea della
domanda conservata
dal richiedente)

(riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)¹

Data emissione marca da bollo:	
Identificativo marca da bollo:	

(per i soggetti esenti dall'apposizione della marca da bollo, barrare la casella ed indicare la normativa di esenzione)

Marca da bollo non apposta ai sensi della seguente normativa....., in quanto

PROTOCOLLO

A cura della Regione

Alla Regione Emilia Romagna

Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto
nato a il
residente a via n.
in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione.....
.....codice fiscale
con sede legale via CAP
mail tel.

CHIEDE

di accedere all'assegnazione dei contributi regionali, ai sensi dell'art. 9, L.R. 45/92, sulla spesa di € (in lettere) per la realizzazione del programma di attività di assistenza e consulenza finalizzata alla risoluzione extragiudiziale delle controversie relative a n..... pratiche di contenzioso concluse positivamente e procedure di conciliazione avviate nel periodo 01.01.2015 - 15.10.2015, di cui all'elenco allegato parte integrante della presente dichiarazione, al costo medio previsto di € 120,00;

¹ Il bollo deve riportare la data anteriore o contestuale a quella di redazione della domanda. La mancata presentazione dello stesso nei casi dovuti, comporta la non regolarità dell'istanza e la conseguente segnalazione all'Agenzia delle Entrate. L'esenzione dall'imposta di bollo spetta alle Onlus, cioè alle associazioni iscritte all'apposito Registro presso l'Agenzia delle Entrate e, in quanto Onlus di diritto, alle associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato, nonché alle Cooperative sociali che rispettino la normativa della legge n. 381/1991.

Consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

- a) il mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale, di cui all'art. 3, comma 3, L.R. 45/92;
- b) che, ai fini della ricevibilità dei contributi a carico delle finanze pubbliche, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", l'associazione, con riferimento a ciascuna articolazione territoriale partecipante all'attività finanziata:
- non fornisce alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, servizi, anche a titolo gratuito, in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria;
 - non rientra nell'ambito di applicazione della norma, in quanto trattasi di
- c) che gli Organismi di mediazione e conciliazione sono quelli regionali accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni;
- d) che tutta la documentazione attinente le pratiche di contenzioso e le procedure di conciliazione di cui all'elenco allegato alla presente dichiarazione è a disposizione presso la sede associativa per eventuali controlli da parte della Regione Emilia;
- e) che per spese previste per la presente attività non usufruirà di altri contributi regionali attribuiti a qualsiasi titolo;
- f) che l'attività usufruisce o usufruirà di contributi di altri enti pubblici o soggetti privati: NO SI
- € in data concesso da
- € in data concesso da

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, il sottoscritto si impegna:

- a consentire tutte le indagini tecniche, amministrative e i controlli che codesta Regione riterrà necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse;
- ad accettare le condizioni stabilite dalla Regione per l'istruttoria delle domande e di obbligarsi ad adempiere alle formalità relative;
- a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi modifica inerente lo Statuto e l'assetto organizzativo dell'Associazione.

Si allega:

- l'elenco delle pratiche di contenzioso e delle procedure di conciliazione (come da Mod. 2 allegato);
- scheda sintetica soggetta alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (come da Mod. 3 allegato).

Data

Il Legale Rappresentante*

* In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione.

Documento soggetto alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bando L.R. 45/92 – Bando 2015

Associazione richiedente:

Descrizione sintetica dell'attività:

Costo totale previsto:

Il legale rappresentante

(Timbro e firma autografa)

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'avvio per l'anno 2015 del procedimento "Assegnazione e concessione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori ed Utenti ai sensi della L.R. 45/92".

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la gestione del procedimento di "Assegnazione e concessione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori ed Utenti ai sensi della L.R. 45/92", Trattamento "Elenco associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. n. 45/92)" nonché per gli adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), al fine di verificare:

- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
- che i progetti finanziati siano realizzati in coerenza alle disposizioni e agli obiettivi contenuti nel bando, la regolarità della documentazione presentata e della congruità della spesa rendicontata (controllo contabile);
- l'effettiva presenza in loco delle risorse rendicontate o ammesse, regolarità della documentazione in originale presente in sede (fatture, quietanze, ecc...). Di norma è svolto su un campione significativo di soggetti (eventuale controllo fisico o sopralluogo).

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3. "Finalità del trattamento".

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento "Elenco associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 45/92".

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.